



Diritto & Fisco

L'ALTRA BREXIT

www.classabbonamenti.com

Allo studio la sospensione dell'obbligo di trasmissione del documento elettronico

Nuovi minimi senza e-fattura

Esenzione per coloro ai quali si applicherà la flat tax

DI CRISTINA BARTELLI

Esenzioni all'orizzonte, dall'invio della fatturazione elettronica, per i nuovi minimi dai confini allargati dalla legge di bilancio 2018.

Secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, la soluzione allo studio del ministero dell'economia, Sogei e Agenzia delle entrate è quella di escludere determinate categorie dall'obbligo di trasmissione real time delle fatture emesse e ricevute al Fisco.

Nei giorni scorsi Sogei, Agenzia delle entrate e tecnici del ministero dell'economia hanno valutato, infatti, con il ministro Giovanni Tria una soluzione che escluda i commercianti al dettaglio (cioè quelli che emettono lo scontrino fiscale) e gli artigiani. L'esclusione toccherà anche coloro che aderiscono al regime dei minimi/forfettari.

Un numero quello dei minimi destinato ad allargarsi proprio in vista dell'arrivo di quella che, impropriamente chiamata flat tax, è l'innalzamento della soglia dei parametri per restare nel regime agevolato dei minimi. In legge di bilancio, sempre se l'Ue darà l'assenso, si troveranno a beneficiare di un'imposta al 15% tutte le partite Iva che abbiano ricavi fino a 65 mila euro e un'imposta unica del 15% più 5% incrementale tutte quelle fino a 100 mila euro. L'esclusione dell'invio delle fatture elettroniche, dal 1° gennaio 2019, se fatto coincidere con l'applicazione della flat tax, riguarderebbe, secondo le stime di chi sta lavorando alla ma-

novra di bilancio, una platea di circa 1,5 mln di professionisti, ditte individuali, sonc, sas, srl per trasparenza.

Queste realtà non dovranno emettere fattura elettronica. L'adempimento resterebbe applicabile dunque, secondo le proiezioni che circolano in via Venti Settembre (sede del ministero dell'economia), alle sole imprese e professionisti che non rientrando nel regime extra large dei minimi superiori i ricavi per 100 mila euro.

Ma su questa decisione, che potrebbe essere rilanciata in risposta alle pressioni di imprese e professionisti sempre più in panico per l'avvicinarsi dell'adempimento, grava la voce d'entrata nelle casse dello stato iscritta nella legge di bilancio dello scorso anno sull'adempimento. Un'eredità pesante pari a 2 miliardi di gettito che arriverebbero dagli introiti dell'emersione di base fiscale con l'incrocio dei dati delle fatture in entrata e in uscita.

Proprio per queste ragioni, infatti, sembra di difficile attuazione anche l'ipotesi di un avvio graduale e soft delle sanzioni (elevatissime) previste nel caso di mancato rispetto dell'adempimento. Si segnala infine che le preoccupazioni, per quanto si continua a implementare la piattaforma tecnologica, risiedono anche dalla parte dell'amministrazione finanziaria che si troverà a gestire teoricamente miliardi di invii in simultanea con rischi di black-out informatici e tenuta in sicurezza dei dati di tutto il tessuto imprenditoriale italiano.

—© Riproduzione riservata—

LA COMMISSIONE RISPONDE ALLA LETTERA DI ANC E CONFIMI

Detrazione Iva, prevale la norma Ue

I principi della direttiva Iva prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale, in tema di detrazione dell'Iva. Resta aperta, però, la problematica concernente la necessità di conoscere se è sufficiente che il presupposto formale del possesso della fattura si perfezioni entro il termine per l'autoliquidazione dell'Iva oppure se, ai fini della detrazione immediata, il possesso si debba ritenere realizzato entro l'ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione.

Questo, in sintesi, quanto emerso dalla risposta che la Commissione europea (TAXUD C3 D(2018) 5007306) ha inviato lo scorso 13 settembre, all'Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria proponendo, salva la segnalazione di nuovi elementi, l'archiviazione della denuncia presentata il 12/05/2017 dalle due associazioni. Nella nota la Commissione europea ha evidenziato che «abbreviando il termine di decadenza, il legislatore italiano ha semplicemente scelto di conformarsi rigorosamente a quanto disposto dall'articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112/CE» (principio della detrazione immediata) e che, con la riduzione del precedente termine biennale l'esercizio del diritto a detrazione, non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, «purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie». Recuperando, pertanto, i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate (circ. n. 1/E/2018) la Commissione Ue evidenzia

come l'applicazione dei principi comunitari determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, comma 1, dpr 633/1972, come riformulati dal dl 50/2017), che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: 1) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e 2)

(formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato decreto Iva. Si tratta, quindi, di una questione tuttora fonte di forte perplessità fra gli operatori, con conseguenti criticità destinate ad amplificarsi in seguito dell'introduzione della disciplina della «fatturazione elettronica», di cui al provvedimento del 30/4/2018 dell'Agenzia delle entrate, basato, per definizione, sul funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della fatturazione elettronica e recapito, da parte del Sistema di interscambio (SdI), al destinatario; recapito che, in base alle specifiche tecniche, potrà avvenire da pochi minuti fino a cinque giorni con il rischio di compromettere il rispetto del principio di neutralità per le fatture trasmesse entro fine mese ma recapitate successivamente, se venisse fornita una interpretazione restrittiva sulla compatibilità del dpr 100/1998 con le disposizioni della direttiva. (riproduzione riservata)

Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech



La Commissione Ue

NORMA DI COMPORTAMENTO DELL'AIDC

Soggetto passivo anche chi sta fuori dalla banca dati Vies

Il possesso di un numero identificativo Iva non è condizione sostanziale per l'attribuzione dello status di soggetto passivo. Per l'effetto, il mancato inserimento di un operatore italiano nella banca dati Vies non pregiudica (né condiziona) il suo diritto a essere considerato soggetto passivo (c.d. business) nei rapporti internazionali. Tale principio vale, a maggior ragione, nell'ambito delle prestazioni di servizi. Così Aide (Associazione italiana dottori commercialisti) con la norma di comportamento n. 204 diffusa ieri.

Il percorso argomentativo sviluppato dall'associazione trova origine nella giurisprudenza della Corte di giustizia. I giudici comunitari, infatti, hanno costantemente statuito che l'utilizzo del codice identificativo Iva è certamente un elemento formale dell'operazione e non sostanziale. Al riguardo, la Corte sottolinea che la prova che l'acquirente sia un soggetto passivo non può dipendere esclusivamente dalla comunicazione dell'identificativo ma, piuttosto, il requisito della soggettività passiva presuppone la combinazione/mix di

determinati fattori, ed in particolare se un operatore esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica, «senza subordinare il riconoscimento di tale status al fatto che il soggetto possieda un numero d'identificazione Iva». Ben si comprende allora la precisazione secondo cui la mancanza del possesso del numero identificativo ai fini Iva può incidere sulla natura dell'operazione soltanto se la sua mancanza impedisce la prova certa che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti. L'Associazione, quindi,

aderendo all'orientamento prevalente della Corte Ue non sottovaluta certamente il carattere fondamentale del numero di identificazione Iva, quale elemento di controllo in un sistema di massa che comporta un elevato numero di transazioni, ma ritiene che tale considerazione non può trasformare un requisito formale in un requisito sostanziale, e neppure rendere «schiava» l'esenzione del mancato rispetto di un requisito meramente formale.

Angelo Carlo Colombo e Vincenzo Cristiano